

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 settembre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n. 78.

Norme per il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo dell'occupazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 79.

Istituzione della riserva parziale naturale «Monterano» nel territorio del comune di Canale Monterano Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 80.

Norme per l'assistenza domiciliare Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 81.

Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 82.

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della regione Lazio Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 83.

Modifica articolo 22, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 63 concernente: «Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 84.

Concessione di un contributo al comune di Torrita Tiberina per la realizzazione di opere pubbliche concernenti la circonvallazione per il cimitero ed il riattamento del cimitero stesso . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 85.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, concernente: «Norme sulle associazioni intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 86.

Modificazioni agli articoli 9 e 13 dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 87.

Modifica alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 54: «Istituzione della riserva naturale di Macchiatonda» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 88.

Modifica alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 80 avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1981, n. 18: «Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali»» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 89.

Modificazioni dei numeri 16 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 90.

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 6.

Modifiche al regolamento del concorso per borse di studio finalizzate alla costituzione dell'orchestra giovanile del Lazio. Legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n. 78.

Norme per il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo dell'occupazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione con la presente legge intende sviluppare l'occupazione, in particolare giovanile, attraverso specifici interventi, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità ai principi indicati nell'articolo 45 del proprio statuto, in collaborazione con le province, le comunità montane, i comuni o consorzi di questi ultimi, anche appositamente costituiti, e gli enti dipendenti regionali per la realizzazione di servizi di comune interesse.

2. Tali interventi sono finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, per la valorizzazione dei beni culturali, per la salvaguardia del territorio e del litorale e per il potenziamento dei servizi.

3. Le modalità di reclutamento del personale sono quelle previste dai decreti del presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e 17 dicembre 1987, n. 494, integrati dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1987, n. 392, in armonia con quanto disposto dal ventesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

Art. 2.

1. Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo è costituito uno specifico fondo regionale denominato «Fondo per il finanziamento di progetti per lo sviluppo dell'occupazione».

2. Il fondo è alimentato dalle economie derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24 e dagli ulteriori stanziamenti previsti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Lazio.

3. Gli enti di cui al precedente articolo 1 possono accedere ai benefici del fondo per la realizzazione dei progetti di cui al secondo comma dello stesso articolo ad integrazione di finanziamenti propri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e dell'articolo 18, quinto comma, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

Art. 3.

1. È a carico del fondo di cui al precedente articolo 2 l'onere relativo alla integrazione dei fondi resi disponibili dalle amministrazioni interessate per la predisposizione e realizzazione dei progetti.

Art. 4.

1. La giunta regionale assicura attraverso proprie strutture, la necessaria assistenza tecnica agli enti di cui al precedente articolo 1 che intendano realizzare iniziative ai sensi della presente legge, per la predisposizione e la realizzazione dei progetti.

2. I progetti medesimi devono contenere:

a) una relazione sugli scopi che si intendono perseguire, sulle prospettive e sulle potenzialità dell'iniziativa;

b) il numero, la qualità ed il regime d'orario delle unità che si prevede occupare;

c) il piano finanziario previsionale di attività per la durata del progetto, che non può comunque superare un anno;

d) l'entità del contributo che viene richiesto al fondo regionale, ferma restando la piena utilizzazione da parte dell'ente proponente delle somme resesi disponibili in applicazione dell'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e dell'articolo 18, quinto comma, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24;

e) eventuali esigenze di formazione e qualificazione professionale funzionali alla realizzazione dei progetti, da inserire nei piani regionali di formazione professionale.

3. I progetti così formulati devono essere trasmessi, da parte degli enti interessati, entro il 30 giugno di ogni anno alla regione Lazio, Assessorato ai problemi del lavoro, che ne cura l'istruttoria e verifica la congruità del progetto stesso rispetto alle finalità della legge entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 5.

1. Con provvedimento del consiglio regionale sono disciplinati i criteri di finanziamento e priorità dei progetti in relazione alla validità degli stessi, al costo, al numero degli occupati ed alla data di presentazione.

2. Gli interventi del «Fondo per il finanziamento di progetti per lo sviluppo dell'occupazione» sono disposti con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai problemi del lavoro.

3. I progetti approvati, ma non finanziati nell'anno di competenza per carenza di fondi, vengono automaticamente trasferiti all'esercizio successivo.

Art. 6.

1. La Regione esercita la vigilanza sulla effettiva destinazione e utilizzazione delle agevolazioni concesse ai sensi della presente legge.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 la spesa di lire 2.000 milioni.

2. Ad essa si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, allegato n. 4, lettera p), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

3. Sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988 è istituito il capitolo n. 07704 denominato «Spese per la predisposizione e realizzazione dei progetti (articolo 3)» con stanziamento di lire 2.000 milioni.

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge i progetti di cui al precedente articolo 1 devono essere presentati entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 novembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 novembre 1988.

89R0217

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 79.

Istituzione della riserva parziale naturale «Monterano» nel territorio del comune di Canale Monterano.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 23 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva parziale naturale «Monterano» compresa nel sistema dei parchi e delle riserve naturali.

Art. 2.

Finalità

1. La riserva parziale naturale «Monterano» è destinata:

- a) al corretto uso ed alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali;
- b) a garantire lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali interessate e di mantenere le componenti sociali e culturali nel territorio, tra le quali l'agricoltura e l'allevamento, la piscicoltura, l'artigianato, l'agriturismo;
- c) alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali;
- d) alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi;
- e) al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti;
- f) alla promozione del turismo didattico e naturalistico;
- g) al recupero e valorizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio ed in particolare, le rovine dell'antico abitato di Monterano e la necropoli etrusca.

Art. 3.

Perimetrazione

1. La riserva parziale naturale «Monterano» è delimitata dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A) che è parte integrante della presente legge.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore di cui al successivo articolo 4, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali (e lungo le strade di avvicinamento alla riserva) recanti la scritta «Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Comune di Canale Monterano - Riserva parziale naturale Monterano» ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa, concordato con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

3. Entro lo stesso termine, l'ente gestore definirà i confini particolari dell'area riferita ai ruderi dell'antico abitato di Monterano.

Art. 4.

Gestione

1. La gestione della riserva parziale naturale «Monterano» è affidata al comune di Canale Monterano.

2. All'ente gestore sono affidati, all'interno della riserva parziale naturale, le attività turistiche, didattiche, produttive nei diversi settori, e provvederà altresì alla programmazione e pianificazione territoriale secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 6.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore dovrà istituire un apposito ufficio tecnico allo scopo di assicurare una corretta gestione della riserva.

4. Il personale dell'ufficio tecnico sarà costituito da un direttore, da personale amministrativo e da personale tecnico (guardiaparco) in ragione di un massimo complessivo di otto dipendenti.

5. Il suddetto personale verrà nominato su richiesta dell'ente gestore stesso «Guardia particolare giurata» ai sensi e secondo le procedure previste dall'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

6. Il personale dell'ufficio tecnico verrà assunto tramite pubblico concorso per titoli ed esami.

7. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al precedente sesto comma, l'ente gestore potrà avvalersi del proprio personale, ovvero, di personale assunto con contratti trimestrali o convenzionarsi con cooperative operanti localmente nel settore.

8. In caso di persistente inerzia e violazione della presente legge o delle direttive regionali, la gestione della riserva parziale naturale sarà curata, in via provvisoria, dalla giunta regionale tramite un commissario «ad acta».

Art. 5.

Comitato consultivo tecnico-scientifico

1. Per la gestione della riserva parziale naturale «Monterano» l'ente gestore si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, che dovrà essere nominato con deliberazione del consiglio comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

- a) un esperto in materia di parchi e delle riserve naturali;
- b) un biologo esperto in materia di acque dolci;
- c) un esperto di restauro e valorizzazione di beni archeologici;
- d) un esperto in restauro e valorizzazione di beni architettonici;
- e) un esperto in pianificazione territoriale;
- f) un esperto in problemi del turismo;
- g) un rappresentante dell'università agraria di Canale Monterano.

3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal sindaco di Canale Monterano o da un suo delegato; la vicepresidenza è affidata al rappresentante dell'università agraria, mentre la segreteria del comitato è curata dal direttore della riserva.

4. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed esprime il proprio parere entro una data stabilita di volta in volta dall'ente gestore stesso, in un ordine del giorno predisposto all'atto della convocazione del comitato.

Art. 6.

Directive e contenuti per il regolamento di attuazione

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, in collaborazione con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali e con l'ufficio parchi dell'amministrazione provinciale di Roma predisponde il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. I diritti in materia di usi civici, entro i confini della riserva, restano disciplinati dalle norme del regolamento dell'università agraria di Canale Monterano e dalle vigenti leggi regionali.

3. Il regolamento di attuazione, corredato da un piano generale di assetto territoriale, dovrà essere elaborato in collaborazione con il comitato consultivo tecnico-scientifico e seguirà l'iter amministrativo previsto per gli atti di interesse pubblico di cui si farà carico l'ente gestore.

4. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte dell'ente gestore, il regolamento di attuazione è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari permanenti.

5. Oltre quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il regolamento di attuazione deve indicare:

a) gli eventuali monumenti naturali da preservare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

b) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e relative attrezzature;

c) il sistema delle infrastrutture necessarie per l'accesso e l'utilizzazione delle diverse aree comprese nella riserva ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva, denominati «sentieri natura»;

d) il sistema di viabilità all'interno del territorio della riserva;

e) gli interventi ed i relativi criteri di attuazione da proporre per il recupero e valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico e la sua corretta utilizzazione turistica;

f) i boschi destinati all'esercizio di uso civico di legnatico individuale dal piano di assestamento forestale di cui al successivo articolo 8;

g) il sistema idrico superficiale del territorio cui applicare prescrizioni di particolare salvaguardia.

6. Le norme di accesso per i visitatori alle aree di fruizione pubblica devono essere stabilite dal regolamento di attuazione. Tenendo conto di particolari facilitazioni o esenzioni che devono essere previste per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per le visite promosse da organizzazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori, l'ente gestore può, altresì, stabilire che i visitatori che usufruiscono di particolari servizi delle aree attrezzate della riserva possono essere tenuti al pagamento di una somma il cui ammontare deve essere stabilito dall'ente gestore stesso al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

7. L'ente gestore dovrà farsi carico della preparazione e successivo impiego di guide addestrate ad accompagnare diversi gruppi di visitatori, anche di lingua straniera.

8. Nel regolamento di attuazione sarà prevista anche la possibilità di effettuare visite guidate a piedi ed a cavallo sui terreni della «Bandita» con termini alla riserva seguendo le disposizioni stagionali ed ambientali prescritte dall'università agraria di Canale Monterano.

9. Sarà inoltre prevista la possibilità di organizzare itinerari turistici tra la riserva naturale parziale «Monterano» ed altre realtà viciniori turistico-culturali.

Art. 7.

Norme urbanistiche

1. Tenuto conto delle caratteristiche ambientali ed urbanistiche che debbono essere rispettate nell'ambito della riserva naturale parziale «Monterano», vengono indicate due zone con diverse prescrizioni urbanistiche come qui di seguito descritte e riportate nell'allegata mappa esplicativa (allegato A):

Area I - perimetrazione a linea tratteggiata.

In questa area sono consentiti esclusivamente lavori di restauro o recupero conservativo di strutture esistenti con possibilità di ampliamento fino al massimo previsto dai progetti esecutivi originali, se esistenti, purché non superino il 10 per cento dell'intera cubatura.

Area II - perimetrazione a linea continua.

Sono consentiti lavori come l'area I.

Inoltre è consentita la realizzazione di manufatti tecnici in precario relativi ad attività agricole, silvo-culturali, zootecniche e turistico-sportivi, inerenti la organizzazione e la gestione della riserva.

In questo caso l'indice di edificabilità fondiaria sarà dello 0,03 mc/mq.

2. Per una fascia di 200 metri a nord della strada provinciale Braccianese Claudia, compresa tra le quote 315 e 269, è consentita l'edificazione nell'ambito della normativa urbanistica e dei vincoli vigenti.

Art. 8.

Piano di assestamento forestale

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, sentita l'università agraria provvede a predisporre un piano di assestamento forestale per i boschi ricadenti all'interno della riserva parziale naturale improntando su criteri di silvicoltura naturalistica,

2. Il diritto di legnatico a favore della popolazione è intangibile ed è regolato nell'ambito del suddetto piano.

3. Qualunque tipo di utilizzazione boschiva dovrà essere vietata sulla vegetazione riparia per una estensione minima di ml 50 su entrambe le sponde dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio della riserva parziale naturale, elencati ed individuati nel regolamento di attuazione ai sensi del punto g) del precedente articolo 6.

4. Il piano di assestamento forestale verrà approvato dall'ente gestore secondo la procedura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio della riserva parziale naturale «Monterano» sono vietati, fatti salvi i diritti di uso civico relativamente alla semina, pascolo, legnatico, erbatico:

a) la caccia e l'uccellazione. L'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e l'istituto di biologia della selvaggina, potrà autorizzare catture e prelievi di animali al fine di studio e di realizzazione di progetti specifici, di cui agli articoli 12, 18 e 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed ai sensi della normativa regionale in materia, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti o in proprio nel rispetto delle prescrizioni previste dalle stesse leggi di riferimento;

b) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche e delle bellezze naturali e del patrimonio storico;

c) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;

d) l'abbandono di cani o di altri animali;

e) mutare il corso, il regime e lo stato dei corsi d'acqua, fatte salve le attribuzioni di carattere statale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) la raccolta e la vendita di minerali, fossili, reperti paleontologici e archeologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate dall'ente gestore per la raccolta ai soli fini di studio da parte di enti e di istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

g) l'apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attività pubblicitarie, non connesse all'attività delle riserve naturali.

2. La circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati è ammessa limitatamente al sistema di viabilità previsto dal regolamento. Eccezionalmente è ammessa al di fuori di detto sistema la circolazione dei mezzi necessari alla conduzione delle varie attività produttive, tra cui quelle agricole, forestali e zootecniche, per le quali è rilasciato dall'ente gestore un apposito contrassegno a titolo gratuito nonché dei mezzi della riserva e dei mezzi di enti e organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto.

3. L'eventuale apertura di nuove strade e piste di penetrazione viene autorizzata dall'ente gestore, che dovrà attenersi al sistema di viabilità indicato nel regolamento di attuazione.

4. La raccolta delle specie vegetali spontanee e dei prodotti del bosco è ammessa, fatte salve le vigenti limitazioni di legge e viene disciplinata nel regolamento di attuazione.

5. I campeggi, i bivacchi e l'accensione di fuochi sono ammessi soltanto nelle aree destinate a tali scopi, fatta eccezione per i fuochi connessi alle attività produttive, quali quelle agricole e forestali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

6. Gli sbancamenti di terreno sono ammessi soltanto al fine di ripristino ambientale o per attività programmate e concordate con l'ente gestore.

Art. 10.

Norme transitorie e particolari

1. L'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore. Nessuna autorizzazione è necessaria per boschi cedui con superficie inferiore ai due ettari.

2. parte dei fondi destinati alla gestione della riserva parziale naturale «Monterano» sarà utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardi o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sull'utilizzazione del patrimonio boschivo della riserva stessa, prima e dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento forestale.

3. L'ente gestore indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi, facendo riferimento a:

- a) piano di assestamento forestale;
- b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;
- c) stime effettuate, in base a sopralluoghi boschivi, dell'assessorato agricoltura e foreste in accordo con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

4. All'erogazione degli indennizzi potrà provvedere la giunta regionale secondo la procedura adottata per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, nell'eventualità che l'ente gestore non garantisca il funzionamento della riserva, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale per la riserva parziale naturale «Monterano».

Art. 11.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 50.000 (cinquantamila), quella massima in L. 500.000 (cinquecentomila).

3. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

4. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 (duemilioni) e massima di L. 20.000.000 (ventimilioni).

5. Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente della riserva parziale naturale «Monterano» anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 12.

Norme finali

1. L'ente gestore con la presente legge è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca e con organismi a base associativa, per la gestione di tutti i servizi generali, ivi comprese le attività progettuali, necessarie alla conduzione ed al funzionamento ordinario della riserva.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 400.000.000.

2. Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21501 del bilancio 1988 cui si farà fronte con pari prelievo di L. 400.000.000 dal capitolo n. 29852, lettera G) del bilancio di previsione 1988 della Regione.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

4. Nell'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno. Tale relazione deve contenere tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralcio di essi, i programmi di sviluppo pluriennali ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 16 febbraio 1985 per le spese in conto capitale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 novembre 1988.

89R0218

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 80.

Norme per l'assistenza domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, nel quadro degli interventi diretti alla tutela degli anziani, dei disabili e dei pazienti con malattie croniche, promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sanitario, al fine di consentire alla persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente, di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita e di contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla ospedalizzazione.

2. Il servizio di assistenza domiciliare garantisce, in relazione ai bisogni dell'utente, specifiche prestazioni di natura medica, infermieristica, di riabilitazione e di recupero psico-fisico.

3. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere erogate anche a favore di anziani ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali.

Art. 2.

1. Le attività domiciliari sono svolte dalle unità sanitarie locali in relazione ai bisogni specifici degli utenti, preferibilmente in forma integrata con i servizi sociali di competenza dei comuni, nel rispetto dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali ed in relazione ai contenuti della deliberazione della giunta regionale n. 8206 del 23 dicembre 1987.

2. Le prestazioni sanitarie sono assicurate:

a) dal medico di medicina generale convenzionato, secondo quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale;

b) da medici specialisti ambulatoriali nelle forme previste dall'accordo collettivo nazionale o da medici specialisti dipendenti dalla unità sanitaria locale in regime di lavoro straordinario o in plus-orario secondo la normativa contrattuale sull'istituto dell'incentivazione alla produttività;

c) da infermieri professionali con rapporto di lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale;

d) da terapisti della riabilitazione a rapporto di lavoro dipendente dalla unità sanitaria locale.

3. Le unità sanitarie locali definiscono con i comuni competenti per territorio protocolli d'intesa organizzativi ai fini dell'integrazione tra l'assistenza domiciliare sanitaria e quella sociale, fermo restando che possono gravare sulle unità sanitarie locali esclusivamente le spese di natura strettamente sanitaria, mentre dovranno gravare sui comuni le spese di natura socio-assistenziale con particolare riguardo a quelle per assistenza sociale e per aiuto domestico.

4. Le attività sanitarie domiciliari di cui al primo comma del presente articolo possono essere integrate su proposta del medico curante con prestazioni di tipo psicologico, sempreché tali prestazioni concorrano strettamente al recupero sanitario del soggetto utente del servizio domiciliare.

Art. 3.

1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituito il centro di assistenza domiciliare, inserito nel servizio di assistenza sanitaria.

2. Il centro svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le richieste e le segnalazioni comunque pervenute;
- b) valuta le richieste attraverso un'indagine medica;
- c) organizza i vari tipi di intervento e stabilisce i piani di assistenza;
- d) mantiene i rapporti e i collegamenti tra le varie figure professionali interessate o utilizzate nel servizio con gli enti ed organizzazioni di cui al successivo articolo 5;
- e) mantiene uno schedario aggiornato dei casi seguiti.

3. Le attività di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa sono coordinate da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

4. Per le attività di raccordo con i familiari, con le strutture della unità sanitaria locale, con i servizi socio-assistenziali degli enti locali nonché con le altre strutture del territorio, il centro si avvale di assistenti sociali e/o di assistenti sanitari visitatori.

Art. 4.

1. Il consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva, su proposta della giunta regionale, le linee di indirizzo e le direttive alle unità sanitarie locali per l'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare nonché le condizioni, i requisiti e le modalità per accedere alle prestazioni.

Art. 5.

1. In caso di comprovata impossibilità da parte delle unità sanitarie locali di provvedere con proprio personale allo svolgimento di prestazioni domiciliari, queste possono essere assicurate, in conformità ai piani di assistenza definiti dalle unità sanitarie locali stesse, mediante l'utilizzazione di società cooperative o di associazioni di volontariato appositamente convenzionate.

2. Le società cooperative e le associazioni di volontariato di cui al comma precedente possono erogare anche prestazioni di tipo socio-assistenziale per conto ed a carico dei comuni competenti per territorio in base a specifici rapporti convenzionali con gli stessi.

3. Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le società cooperative nonché con le associazioni di volontariato sono stipulate in conformità ad uno schema-tipo di convenzione emanato dalla Regione contestualmente all'emanazione delle direttive di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente articolo 4 le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione un dettagliato progetto di interventi per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare, per consentire alla Regione stessa l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza.

Per le attività di cui alla presente legge, può essere prevista l'utilizzazione di personale a rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

2. La Regione assicura la copertura delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge sulla quota di parte corrente a destinazione vincolata ad essa spettante sul fondo sanitario nazionale, relativa agli esercizi finanziari 1988 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 novembre 1988.

89R0219

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 81.

Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio di qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato al rilascio di un'apposita autorizzazione.

Art. 2.

1. L'autorizzazione è rilasciata dal presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, previo un accertamento, tramite esame, che il richiedente possieda una buona conoscenza faunistica, sia esperto delle tecniche di imbalsamazione e sia a conoscenza della normativa vigente sull'attività venatoria.

Art. 3.

1. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio per procedere all'esame, di cui al precedente articolo 2, si avvarrà di una commissione formata da tre esperti, nominati dal consiglio provinciale con voto limitato ad un massimo di due nominativi per consigliere.

Art. 4.

1. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

- a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia venatoria;
- b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento, siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette, nei paesi d'origine, dagli accordi internazionali;
- c) alla fauna domestica.

2. È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un'autorizzazione sia richiesta.

Art. 5.

1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, vidimato dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso, anche temporaneo, con particolare riferimento alle specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali il tassidermista o l'imbalsamatore ne è venuto in possesso.

Art. 6.

1. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificamente indicare tutti gli animali vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

2. Il tassidermista o l'imbalsamatore dovranno apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della legge, un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

1. Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, a deposito degli animali preparati o da preparare.

Art. 8.

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che abbiano facoltà in base alle leggi vigenti, gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.

2. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento dinanzi al pretore.

Art. 9.

1. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione, è punita, oltre che con la sospensione o revoca dell'autorizzazione, con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

2. È fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni, sia statali sia regionali, con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 novembre 1988.

89R0220

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 82.

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali, disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione, sul territorio regionale, dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 2.

Tartufi destinati al consumo da freschi

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad una delle specie seguenti:

- a) tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico);
- b) tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.);
- c) tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry);
- d) tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.);
- e) tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin);
- f) tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.);
- g) tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt. = *T. albidum* Pico);
- h) tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.);
- i) tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.).

2. È vietato il commercio di tartufi freschi di qualsiasi specie diversa da quelle sopraindicate.

3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato «1» che fa parte integrante della presente legge.

4. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato «1» e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. (Consiglio nazionale delle ricerche) di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'università mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3.

Disciplina della raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

2. Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.

3. Per le tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate od incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

4. Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.

5. La Regione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

6. Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi il conduttore del fondo deve delimitare le tartufaie con apposite tabelle, di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, esenti da qualsiasi tassa ed imposta, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra «raccolta di tartufi riservata».

7. Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al precedente sesto comma con la dicitura «tartufoia controllata» o «tartufoia coltivata», a seconda del caso.

8. Le tabelle di cui ai precedenti sesto e settimo comma debbono essere collocate su pali od altri sostegni morti.

9. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in materia di usi civici.

10. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufoie. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

Art. 4.

Calendario ed orario di raccolta

1. Sul territorio laziale la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

a) tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 1° maggio al 30 novembre;

d) tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt. o *tuber albidum* Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;

e) tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

h) tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. Il presidente della giunta regionale può, con propria ordinanza in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali e sentito il parere di uno degli istituti scientifici specializzati di cui al precedente articolo 2, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli territori sub-regionali e su proposta degli enti locali interessati.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 5.

Modalità di ricerca e di raccolta

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato.

2. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella», con l'ausilio, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe composte di dimensioni non superiori al «maleppeggio».

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente conguagliato. È vietata l'immissione nelle buche scavate di materiale qualitativamente diverso dalla terra rimossa nonché di pietre e detriti vegetali.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno.

6. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi. Il superamento di tale limite è tollerato qualora uno dei tartufi raccolti nella giornata sia da solo di peso superiore ad 1 chilogrammo.

7. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

Art. 6.

Autorizzazione alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi su fondi non di loro proprietà, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo che sarà approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.

3. Sul tesserino di idoneità debbono essere riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

4. Il tesserino di idoneità viene rilasciato agli aspiranti raccoglitori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.

5. Per favorire l'adeguata preparazione degli aspiranti raccoglitori e la sufficiente uniformità di espletamento dell'esame di cui al precedente quarto comma, la Regione promuove la predisposizione di idoneo materiale didattico e divulgativo.

6. L'esame deve essere sostenuto innanzi ad apposita commissione, funzionante presso il settore regionale decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca di ciascuna provincia e costituita:

a) dal coordinatore del settore decentrato, presidente, o suo delegato;

b) dall'ispettore ripartimentale delle foreste, vice presidente, o suo delegato;

c) da un funzionario tecnico del settore centrale competente dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;

d) da un funzionario del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca, con funzioni di segretario.

7. L'aspirante raccoglitore di tartufi deve essere sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.

8. Il processo verbale delle prove di esame, unitamente alla documentazione, viene trasmesso entro dieci giorni dalla data di esame all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede al rilascio del tesserino di idoneità.

9. Gli aspiranti-raccoglitori che non superassero la prova di esame, potranno ripetere la prova stessa non prima di dieci mesi.

10. Sono esentati dalla prova di esame coloro che alla data del 4 gennaio 1986 erano già muniti di tesserino rilasciato da altre regioni in base a proprie leggi.

11. Il nuovo tesserino va comunque richiesto consegnando il precedente unitamente alla domanda.

12. Oltre al proprietario del fondo, anche gli altri soggetti indicati al precedente articolo 5, ultimo comma, nei casi ivi previsti, sono esenti dall'obbligo del tesserino di idoneità.

13. Il tesserino di idoneità viene annualmente convalidato con apposita stampigliatura dal settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca previa esibizione da parte del titolare della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione di cui al successivo articolo 19.

Art. 7.

Miglioramento e sviluppo della tartufigicoltura

1. Il miglioramento e l'impianto ex novo di tartufoie si considerano interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di forestazione.

2. Nelle zone ricadenti in aree istituite a parchi o riserve naturali, fatte salve le eventuali altre indicazioni previste nei regolamenti di attuazione di tali istituti, nonché in aree di rilevante interesse naturalistico e vegetazionale o comunque meritevoli di conservazione, le piante tartufigene da utilizzare dovranno appartenere a specie forestali autoctone e proprie dell'orizzonte fitoclimatico della zona.

3. Le comunità montane, nell'ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad esse attribuiti, ed i comuni promuovono la realizzazione di specifici progetti di miglioramento e di impianto di tartufai su terreni pubblici.

4. La Regione promuove studi, indagini e ricerche per lo sviluppo, il miglioramento e la tutela della produzione tartufigena e provvede, mediante appositi corsi di preparazione e di perfezionamento, all'aggiornamento professionale del personale tecnico e degli agenti di vigilanza. Le iniziative di cui al presente comma possono essere attuate dalla Regione direttamente o delegate alle province ed alle comunità montane.

Art. 8.

Divieti temporanei

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, terzo comma, le comunità montane, possono vietare per periodi determinati la raccolta dei tartufi nei territori di competenza nei quali vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo; per i comuni non rientranti nell'ambito territoriale delle comunità montane i provvedimenti di divieto vengono adottati dai sindaci dei comuni interessati.

2. Gli enti competenti delimitano i confini dei territori di cui al precedente comma mediante apposite tabelle poste con le modalità previste dal precedente articolo 3 e con la scritta «Divieto di raccolta dei tartufi».

Art. 9.

Raccolta sul demanio regionale

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale è autorizzata dalla giunta regionale.

2. L'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, alle associazioni ed alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta ai propri soci in disagiate condizioni economiche per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare e che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo 6.

Art. 10.

Zone geografiche di raccolta

1. La giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuerà le zone geografiche di raccolta delle specie di tartufi di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La delimitazione delle zone di cui al comma precedente sarà stabilita con provvedimento della Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e le comunità montane, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Art. 11.

Vendita dei tartufi freschi

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza tare e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi od in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome comune e, tra parentesi, quello scientifico, in latino, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2 della presente legge, nonché la zona geografica di raccolta.

Art. 12.

Lavorazione

1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

a) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato «2»;

b) dai consorzi indicati dal precedente articolo 3, ultimo comma;

c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2. Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione i consorzi di cui alla precedente lettera b) nonché le cooperative di cui alla precedente lettera c), con priorità per quelli operanti nelle zone geografiche di raccolta di cui all'articolo 10 della presente legge, possono accedere ai contributi e/o benefici previsti dalla normativa vigente per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari.

Art. 13.

Classificazione dei tartufi conservati

1. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato «2» che fa parte integrante della presente legge.

Art. 14.

Vendita dei tartufi conservati

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

a) il nome della ditta che li ha confezionati;

b) la località ove ha sede lo stabilimento;

c) il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nel precedente articolo 2;

d) la zona geografica di raccolta, attenendosi alla specificazione contenuta nell'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

e) la classificazione di cui al precedente articolo 13;

f) il peso in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito al successivo articolo 15.

Art. 15.

Confezionamento

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore od acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, od un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

4. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

5. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, Tuber brumale e Tuber moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, Tuber aestivum e Tuber mesentericum;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e la classificazione indicate nella etichetta.

Art. 16.

Divieti

1. È in ogni caso vietato:

- a) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodi di divieto;
- b) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o senza idoneo attrezzo (vanghetta o vanghella) o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge;
- c) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della presente legge;
- d) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
- f) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente articolo 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;
- g) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni;
- h) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone vietate a norma del precedente articolo 8;
- i) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 9 della presente legge;
- l) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- m) l'apertura di buche in soprannumero, la non riempitura delle buche aperte nella raccolta e la riempitura con immissione di materiali qualitativamente diversi dalla terra prima rimossa;
- n) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;
- o) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- p) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

2. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Art. 17.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del corpo forestale dello Stato.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 18.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti e

dalla normativa concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, comporta oltre alla confisca del prodotto raccolto lavorato o commercializzato, le seguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi:

- a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi esercita:
 - 1) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodi di divieto;
 - 2) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o senza idoneo attrezzo (vanghetta o vanghella);
 - 3) la ricerca e/o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
 - 4) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della presente legge;
 - 5) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
 - 6) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente articolo 3;
 - 7) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni da quello di rimboschimento;
 - 8) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone vietate a norma del precedente articolo 8;
 - 9) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 9 della presente legge;
 - 10) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta.

In caso di recidiva in una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lettera a), si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1 milione e la sospensione della autorizzazione alla raccolta per un anno, in caso di ulteriore recidiva la sanzione da L. 500.000 a lire 5 milioni e la revoca definitiva del tesserino di idoneità.

Le sanzioni di cui alla presente lettera a), punti 2) e 3), non si applicano ai soggetti di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, e per i casi in esso contemplati;

b) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1 milione per chi:

- 1) esercita la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi, per decara di terreno lavorato;
- 2) effettua l'apertura di buche in soprannumero o non effettua la riempitura delle buche aperte nella raccolta ovvero effettua la riempitura con materiali diversi dalla terra precedentemente estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 200.000 per chi:

- 1) effettua la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
- 2) supera il limite giornaliero fissato dal precedente articolo 5, salvo nel caso previsto dal sesto comma del medesimo articolo e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto.

In caso di recidiva nelle violazioni di cui alla presente lettera c), si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 ed in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 1 milione;

d) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1 milione per chi esercita:

- 1) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;
- 2) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

In caso di recidiva nelle violazioni di cui alla presente lettera d), si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 2 milioni ed in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 5 milioni;

e) la sanzione amministrativa di L. 5.000 per ogni tabella per chi contravviene alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente articolo 3, sesto e settimo comma;

f) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo;

g) la sanzione amministrativa di L. 5.000 a piantina per chi contravviene alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, terzo comma.

2. Per coloro che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali.

3. Nel caso di recidiva in violazioni sanzionate in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

5. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

6. Delle sanzioni comminate viene apposta annotazione sintetica sul tesserino di idoneità personale.

7. La convalida annuale del tesserino di idoneità viene denegata per un anno a colui che nei due anni precedenti si è reso responsabile di più di cinque violazioni alle norme della presente legge.

8. In caso di successiva recidiva negli stessi termini il tesserino di idoneità viene definitivamente revocato con decreto del presidente della giunta regionale e ritirato.

Art. 19.

Tessera di concessione regionale annuale

1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità viene istituita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale nella misura di L. 18.000. La tariffa annessa alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, è integrata con la tassa di cui al presente articolo.

2. Il versamento della predetta tassa viene effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lazio, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.

3. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del precedente articolo 3, ultimo comma, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione regionale annuale di cui al precedente articolo 19 e le somme introitate con le sanzioni amministrative delle violazioni della presente legge costituiscono, a norma degli articoli 16 e 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, mezzi finanziari necessari per realizzare i fini della legge medesima.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Proventi della tassa di concessione regionale per l'autorizzazione alla raccolta di tartufi».

Art. 21.

Rinvio a norme nazionali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonché le norme, in materia di lavorazione e commercializzazione dei tartufi, della legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di esecuzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 novembre 1988.

(Omissis).

89R0222

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 83.

Modifica articolo 22, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 63 concernente: «Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 63, è così modificato:

«2. La norma di cui al precedente articolo 11, sesto comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1º dicembre 1988.

89R0223

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 84.

Concessione di un contributo al comune di Torrita Tiberina per la realizzazione di opere pubbliche concernenti la circonvallazione per il cimitero ed il riattamento del cimitero stesso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il notevole afflusso di cittadini che si recano alla tomba dell'onorevole Aldo Moro nel cimitero di Torrita Tiberina, la Regione ravvisa la necessità di realizzare lavori concernenti la circonvallazione per il cimitero ed il riattamento dello stesso.

Art. 2.

1. Il progetto delle opere di cui al precedente articolo, redatto a cura del comune di Torrita Tiberina, è approvato e finanziato con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

2. I relativi lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del settore infrastrutture dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

1. La spesa di lire 1.200 milioni, occorrente per i lavori della presente legge, è iscritta nel bilancio regionale al capitolo n. 11197 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: «Contributo al comune di Torrita Tiberina per la realizzazione di opere pubbliche concernenti la circonvallazione per il cimitero ed il riattamento del cimitero stesso».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1988 del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera w).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1º dicembre 1988.

89R0224

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 85.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, concernente: «Norme sulle associazioni intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, sono sostituiti dai seguenti commi:

«1. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, salvo quanto previsto ai commi successivi, sono istituiti i seguenti servizi:

a) servizio amministrativo affari generali, personale e formazione professionale;

b) servizio amministrativo bilancio e programmazione finanziaria;

c) servizio amministrativo provveditorato, economale, patrimoniale e tecnico;

d) servizio materno-infantile e dell'età evolutiva, per la procreazione cosciente e responsabile;

e) servizio per l'assistenza ospedaliera pubblica, convenzionata e privata;

f) servizio per l'assistenza sanitaria extra ospedaliera comprendente la medicina di base, specialistica e legale;

g) servizio dipartimentale di salute mentale;

h) servizio per l'igiene pubblica e ambientale;

i) servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) servizio farmaceutico;

m) servizio veterinario.

2. Nelle unità sanitarie locali che non gestiscono direttamente presidi ospedalieri pubblici il servizio di cui alla lettera e) è unificato con il servizio previsto alla lettera f).

3. Il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o il consiglio della comunità montana, secondo i rispettivi ambiti territoriali, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle dimensioni dell'unità sanitaria locale nonché dei relativi presidi, possono concentrare i servizi di cui ai precedenti commi del presente articolo in un minor numero di servizi».

Art. 2.

1. Sono abrogate le norme in contrasto con le presenti disposizioni di legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

• Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1º dicembre 1988.

89R0225

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 86.

Modificazioni agli articoli 9 e 13 dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 9 dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio), allegato alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto è costituito dal presidente e da nove membri eletti dal consiglio regionale.

2. L'elezione di sei di tali membri avviene con le procedure previste dagli articoli 77-bis e seguenti del regolamento interno del consiglio regionale.

3. Gli altri tre membri devono essere rappresentanti delle forze sociali; a tale scopo gli organismi e le associazioni sottoindicate:

a) confederazioni regionali dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative;

b) associazioni degli industriali, delle piccole e medie imprese e della cooperazione;

c) associazioni regionali degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative;

presentano indicazioni nominative al presidente del consiglio regionale, che invita i suddetti organismi ad effettuare le indicazioni entro un termine perentorio di quarantacinque giorni trascorso il quale, nel caso di carenza totale di indicazioni, avvia anche per tali candidature le procedure di cui al precedente secondo comma.

4. Le indicazioni presentate dagli organismi di cui alle lettere a), b) e c) sono fatte proprie dal presidente del consiglio regionale e seguono le procedure previste dai citati articoli 77-bis e seguenti del regolamento del consiglio regionale.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

6. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'istituto. Partecipa, altresì, un rappresentante del personale, designato dal personale stesso, con voto consultivo quando il consiglio delibera in materia di personale.

7. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente».

Art. 2.

1. L'articolo 13 dello statuto dell'I.R.S.P.E.L., allegato alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con le limitazioni previste dal regolamento del consiglio stesso per il rispetto delle minoranze.

2. I revisori eleggono nel loro seno il presidente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° dicembre 1988.

89R0226

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 87.

Modifica alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 54: «Istituzione della riserva naturale di Macchiatonda».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 è abrogato e sostituito dal seguente:

«2. Il comune di Santa Marinella, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, provvede ad assicurare la vigilanza sulla riserva

mediante l'assunzione di quattro addetti, attraverso pubblico concorso, i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° dicembre 1988.

89R0227

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 88.

Modifica alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 80 avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1981, n. 18: «Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali»».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La giunta regionale, per le borse di studio assegnate in forza alla deliberazione n. 6810 del 23 dicembre 1981 e successive modificazioni e da assegnarsi in forza della deliberazione n. 5818 del 23 settembre 1986 e n. 6801 dell'11 novembre 1986, è autorizzata a determinare l'importo delle stesse in misura non superiore a L. 1.200.000 mensili lorde a decorrere dal 1° maggio 1988».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988, si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste dal capitolo n. 16702 del bilancio di previsione dell'esercizio 1988.

2. Per l'anno 1989 e seguenti si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 dicembre 1988.

89R0228

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 89.

Modificazioni dei numeri 16 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:

«Concessione di costituzione di:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro	1.728	1.728
2) centro privato di produzione di selvaggina. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, articolo 6, lettera d) e articolo 36. Legge regionale 14 settembre 1982, n. 40	288.000	288.000

Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni L. 100 di tassa è dovuta una soprattassa di L. 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. In applicazione della sentenza n. 271 del 16 dicembre 1986 della Corte costituzionale, le tasse di rilascio ed annuali per le riserve di caccia di cui alla voce 9, n. 1), della tariffa allegata alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, così come modificata dall'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 1979, n. 79, sono determinate in L. 600 per ettaro.

2. Il suddetto importo è ridotto alla misura di un ottavo per i territori montani.

3. Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una soprattassa di L. 100 per ogni L. 100 di tassa.

Art. 3.

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1 della presente legge hanno effetto dal 25 dicembre 1986, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, nella parte in cui si determina in L. 8.000 per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, con sentenza n. 271 del 16 dicembre 1986.

2. L'articolo 17 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, è abrogato con effetto dalla stessa data di cui al precedente primo comma.

Art. 4.

1. Non sono applicabili le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dei concessionari di aziende faunistico-venatorie qualora il versamento delle tasse previste dall'articolo 1, relativo agli anni 1987 e 1988, sia effettuato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Il n. 17, sub 2), della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
«2) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'articolo 18, secondo e quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera o). Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 99. Legge 27 dicembre 1977, n. 968, articolo 24. Legge regionale 28 settembre 1979, n. 79	288.000	288.000».

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 dicembre 1988.

89R0229**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 90.**

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1988, delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1989, per le tasse dovute da tale data.

2. Gli aumenti, nella stessa misura e con la medesima decorrenza di cui al precedente comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa, compresi i diritti proporzionali annui previsti nelle voci n. 27, n. 31 e n. 32 della stessa tariffa.

3. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati a L. 1.000 superiori; ad eccezione di quelli relativi a tasse, soprattasse, contributi e diritti proporzionali da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale.

Art. 2.

1. Il primo e terzo capoverso della nota del n. 23 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. Il quarto capoverso della stessa nota è sostituito dal seguente:

«4. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo, delle loro succursali e filiali, è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 63. Per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nello stesso o in altro comune della Regione non è dovuta ulteriore tassa di concessione; peraltro, in tal caso, la tassa è dovuta nella misura prevista per il comune avente la maggiore popolazione tra le sedi dell'agenzia principale, succursali o filiali.»

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 dicembre 1988.

89R0230

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 6.

Modifiche al regolamento del concorso per borse di studio finalizzate alla costituzione dell'orchestra giovanile del Lazio. Legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Articolo unico

All'articolo 7 del regolamento regionale approvato con deliberazione n. 486 del 21 dicembre 1987, le parole da «composta dal presidente sovrintendente.....» a «.....la carica di presidente della commissione stessa» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1988

LANDI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 1988, con deliberazione n. 702, vistata dalla Commissione di controllo in data 13 ottobre 1988, verbale n. 866/102.

89R0221

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAFOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.